

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30712 Anno 2026
Presidente: PARDO IGNAZIO
Relatore: COLELLA SIMONETTA
Data Udienza: 10/07/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale della Corte di appello di Ancona
nei confronti di

Deluchi Ariel, nato in Argentina il 31/03/1995

avverso la sentenza del Tribunale di Macerata emessa il 11/03/2026

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso,

udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella,

letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Cristina Marzagalli, ha chiesto di annullare la sentenza limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca, con rinvio al Tribunale di Macerata,

viste le conclusioni scritte a firma avv. Snejana Ivanova Todorova in data 09/07/2026.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Macerata in data 11 marzo 2026 ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Deluchi Ariella pena di anni 1, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 2.200,00 di multa per il reato di cui all'art. 648 *bis* cod. pen.

2. Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione il Procuratore generale della Corte di appello di Ancona, deducendo con un unico motivo violazione di legge in ordine alla mancata confisca del prodotto o profitto del reato, obbligatoria per il reato di riciclaggio a mente dell'art. 648 *quater* cod.

pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va rammentato che contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione, a mente dell'art. 448, comma 2 *bis*, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) è proponibile da parte del Pubblico ministero e dell'imputato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

1.2. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno, invero, chiarito che la sentenza di patteggiamento che abbia omissa di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019- dep. 2020, Savin, Rv. 279348).

2. Ebbene, per il reato di riciclaggio è prevista, ai sensi dell'art. 648 *quater* cod. pen., la confisca obbligatoria del profitto, che, quindi, è sottratta all'eventuale accordo tra le parti. Ne consegue che l'omessa statuizione in punto di confisca obbligatoria integra un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, in quanto tale, ricorribile in cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 29428 del 08/05/2019; Sez. 5, Sentenza n. 19735 del 11/01/2019; Sez. 1, Sentenza n. 11595 del 09/01/2019).

3. Alla stregua di quanto esposto, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 48.800, che dispone direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione di confisca della somma di euro 48.800 che dispone.

Così è deciso, 10/07/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente